

**HP**

Accordi  
L'ho  
dal  
M  
a  
E  
d  
n

**HP**

Art. Tra  
E. n. 4689  
78

IAS  
centro  
lazio  
grup





*Che cosa c'è dietro una legge, un regolamento, un decreto o una circolare? Una lettura critica di tutto quanto viene legiferato a proposito di handicap, marginalità e politiche sociali*

## Pericolo di legge

di Gianni Selleri

La legge 537 del 1993, provvedimento collegato con la finanziaria 1994 ha previsto un regolamento per: la semplificazione dei procedimenti in materia di invalidità civile; la distinzione dell'accertamento sanitario da quello per la concessione delle provvidenze economiche; la soppressione dei Comitati provinciali di Assistenza e Beneficenza Pubblica (che istruivano le pratiche) e il trasferimento delle competenze ai prefetti; la facoltà dell'invalido di chiedere l'accertamento sanitario domiciliare.

Col DPR del 21 settembre 1994 n. 698 è stato finalmente emanato il "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici".

Si tratta di un testo confuso, ripetitivo di norme vigenti, una

miscellanea di disposizioni amministrative e giuridiche il quale piuttosto che semplificare complica le cose. A dettare questa rivoluzione "mancata" per l'universo delle minorazioni civili ha contribuito anche l'ultimissimo check-up concluso non senza difficoltà e che ha permesso di monitorare l'attuale situazione delle pensioni di invalidità: le domande in giacenza presso le Usl sono un milione e 100 mila, mentre i benefici in corso di erogazione riguardano un milione e 400 mila casi per una spesa che dovrebbe toccare a fine anno i 15 mila miliardi.

### Accertamenti sanitari

Le richieste di accertamento sanitario vanno presentate (secondo i nuovi modelli, assai scarniti) alle Commissioni mediche delle Usl, allegando la

certificazione medica necessaria. Con la stessa domanda andrà insieme richiesta alle Prefetture la concessione delle provvidenze economiche spettanti.

I procedimenti sanitari dovranno concludersi entro nove mesi, fatti salvi eventuali termini (60 giorni) per la richiesta di sospensione della procedura da parte delle Commissioni, che comunicheranno alle Prefetture il diritto alle provvidenze e comunque all'interessato l'esito dell'accertamento con lettera raccomandata.

### Smaltimento dell'arretrato

Le Usl potranno istituire nuove Commissioni mediche per affrontare la mole di pratiche in attesa di giudizio secondo un programma che consenta di azzerare il sospeso entro 18

mesi. Le Commissioni straordinarie potranno essere presiedute anche da non specialisti in medicina legale.

### **Contenzioso sanitario**

Una volta ricevuta la richiesta di visita, la Commissione della Usl fissa entro tre mesi la data della visita medica; in caso contrario si può presentare diffida all'assessorato regionale alla Sanità che provvede. I ricorsi contro i verbali di visita delle Commissioni Usl e di quelle per le pensioni di guerra e di invalidità civile vanno presentati entro due mesi dalla loro notifica alla Commissione medica superiore (che potrà essere articolata in sezioni regionali) la quale decide entro 180 giorni, con l'ulteriore possibilità di tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

### **Provvidenze e decorrenza**

Le procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze dovranno esaurirsi entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle Commis-

sioni Usl, anche per quanto riguarda gli accertamenti sanitari svolti a partire dall'entrata in vigore del nuovo DPR ma relativi a richieste anteriori.

A provvedere alla concessione dei benefici saranno le Prefetture, in luogo dei Comitati provinciali di assistenza che vengono soppressi. Le provvidenze riconosciute dai prefetti decorreranno dal mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento sanitario alla Usl (o da una data diversa, e successiva, eventualmente indica-

## **DEFINIZIONI DI FINE 1800. UN GRANDE PASSO INDIETRO NEL LESSICO DEL REGOLAMENTO**

*Il regolamento per le nuove procedure sul riordinamento dei procedimenti di riconoscimento delle invalidità contiene definizioni dei cittadini affetti da invalidità, cecità, sordomutismo, offensive e umilianti.*

*Dopo una lunga elaborazione e un difficile impegno "educativo", durato quasi 30 anni, i mutilati e gli invalidi civili erano stati finalmente denominati nei testi legislativi e amministrativi "persone handicappate": la definizione che non piace a tutti (molti preferiscono quella di disabili o svantaggiati) ha in ogni caso il pregio di contenere il sostantivo "persona", che significa uomo o donna, cittadino soggetto di diritti civili, politici e sociali, in un contesto di uguaglianza e di atteggiamenti positivi.*

*Improvvisamente il regolamento ripropone un linguaggio ed espressioni che dimostrano ritardo culturale e che sono riduttive della stessa dignità degli handicappati. In tutto il Decreto gli invalidi non vengono mai denominati "cittadini" o "persone", ma identificati con locuzioni che risalgono alla legge Crispi del 1890.*

*Ecco le definizioni più ricorrenti: gli interessati all'accertamento di invalidità; i soggetti convocati a visita; i beneficiari di provvidenze erogate dal ministero dell'Interno; i minorati civili (9 volte nel testo).*

*Questa spersonalizzazione, questa enfaticizzazione del deficit fisico o funzionale che diventa la caratteristica esclusiva, questa attribuzione di un'identità pietosa secondo la quale le persone si qualificano per i benefici concessi, meriterebbero una lunga analisi. Basterà dire che le prestazioni economiche sono diritti costituzionalmente previsti e non "benefici" e chi ne fruisce è una persona, non un "interessato".*

*Oltre alla incapacità di usare i sinonimi, il regolamento dimostra la riproposizione di un immaginario collettivo che considera gli handicappati portatori di infermità e di sventura, soggetti passivi di interventi di carità legale discrezionale, socialmente incapaci e inferiori. Comunque non può essere accettata la denominazione di minorati civili (anziché affetti da minorazioni), per quello che implica e suggerisce a livello giuridico, cognitivo o psicologico.*

ta dalle Commissioni Usl) con la possibilità di riconoscere gli interessi legali (addove decorra il termine di 180 giorni per la conclusione delle procedure. I ricorsi contro i decreti dei prefetti vanno presentati al ministero dell'Interno (in carta bollata) entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, il Ministero decide entro 120 giorni e dopo tale termine il ricorso si intende respinto.

### Verifica, revocche e contenzioso

Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici, il ministero dell'Interno e del Tesoro, hanno facoltà di procedere a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento soprattutto alle zone a più alta densità di invalidi.

Nel caso di accertata mancanza dei requisiti medico-legali e reddituali per le pensioni, assegni e indennità, si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento delle stesse. Il successivo formale provvedimento di revoca ha effetto dalla data di accertamento. Nel caso che la revoca evidenzi anche elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti inviano la pratica alla Corte dei Conti per eventuali azioni di responsabilità.

Contro il provvedimento di revoca dei benefici da parte del prefetto, l'interessato può presentare ricorso, in carta bollata,

al ministero dell'Interno, entro 60 giorni dalla notifica. Il ministero dell'Interno decide entro 120 giorni, decorso tale termine il ricorso si intende respinto. In questo ultimo caso è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario e al ministero dell'Interno spetta la legittimazione passiva.

Se infine il ricorrente perde la causa il ministero dell'Interno «notifica atti di precetto per accrediti in materia di provvidenze economiche». Su questo punto il regolamento è poco chiaro, a parte l'implicito "consiglio" a non resistere in giudizio, dovrebbe valere la norma stabilita dall'art. 11, comma 4, della Legge 537/93 che recita: «nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accerta-

mento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente...».

In altre parole l'handicappato dovrà restituire tutto quello che ha percepito per pensione, indennità o assegno in un anno (il regolamento fa riferimento anche a disposizioni in materia di pignoramenti). Il problema delle verifiche e delle revocche, che riguarda invalidi già riconosciuti, costituisce uno dei problemi più inquietanti che dovremo affrontare poiché per revocare una pensione, un'indennità, basta una diminuzione di pochi punti della percentuale d'invalidità, a discrezione della Commissione di controllo, mentre le possibilità di ricorso e le garanzie legali per l'interessato sono molto limitate e comunque richiedono cause civili che durano molti anni (mentre la revoca ha effetto immediato).

## RICERCHE, TESTI, TESI

parola  
pensiero



*E' comunque difficile dar vita a un testo, ma diventa un patrimonio incancellabile se lo costruisci con la tua intelligenza e con le tue risorse.*

**dall'ombra dei nostri pensieri**

**alla chiarezza della scrittura**

*Per guide accurate, individuali, partendo dalla scrittura dell'interessato, rivolgersi al prof. CESARE PADOVANI  
Rimini - tel. (0541) 52480.*